

**TRIBUNALE CIVILE DI MONZA**  
**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per e nell'interesse del sig. **LUCI Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) in data 18.01.1987 (c.f.: LCUGPP87A18E041Y), ivi residente in via Nazionale 18 n.19, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Domenico Antonio Barone (C.F.: BRN DNC 88C31 C7100) del Foro di Palmi – il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente controversia al numero di fax 0966/55311 o all'indirizzo PEC domenicoa.barone@coapalmi.legalmail.it - ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gioia Tauro (RC) alla Via Serra n.89,

- ricorrente -

**CONTRO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "A. SASSI"**, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Renate (MB), via XXV Aprile n. 29, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Milano, p.e.c. ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

**E**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del legale rappresentante pro - tempore c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato ex lege presso l'avvocatura generale dello stato, p.e.c. pec.roma@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

**FATTO**

**1)** LUCI Giuseppe è personale ATA iscritto alle graduatorie provinciali di Circolo e di Istituto di terza fascia di Monza Brianza (MB) valide per il triennio 2021/2023, con il punteggio di 8,30 con domanda di inserimento (**all. 1**) avente scuola capofila l'Istituto scolastico "E. Bontempi" di Agrate Brianza;



**2)** il ricorrente, in sede d'indicazione delle preferenze di sede espresse, ha indicato, tra gli altri, l'istituto comprensivo "A. Sassi" di Renate, codice mecc. MBIC83100X.

**3)** Consultando casualmente il sito internet dell'istituto "Sassi" di Renate, l'interessato ha appurato che per l'anno 2023/2024 sono stati conferiti incarichi di servizio a collaboratori scolastici che presentavano punteggi inferiori rispetto al suo.

**4)** Quindi in data 24.05.2024, per il tramite del sottoscritto difensore, è stata presentata istanza di accesso agli atti (**all.2**) presso l'I.C. "Sassi" di Renate, riscontrata in data 18.06.2024 (**all.3**) all'interno della quale, l'Istituto ha affermato che:

*"Accertata la posizione dell'interessato nella graduatoria di questo Istituto di 3 fascia profilo collaboratore scolastico con punteggio n. 8,30;*

*Tanto premesso si specifica che per le assenze brevi si è utilizzata la graduatoria suddetta valutando per la presa di servizio entro poche ore la residenza dei candidati.*

*Pertanto, sono state assegnate le seguenti supplenze brevi:*

- Dal 30/11/2023 al 04/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 01/12/2023 al 04/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,10
- Dal 05/12/2023 al 06/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 13/12/2023 al 18/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 13/12/2023 al 15/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,10
- Dal 18/12/2023 al 20/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,10
- Dal 19/12/2023 al 21/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 21/12/2023 al 21/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,10
- Dal 09/01/2024 al 12/01/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10
- Dal 09/01/2024 al 18/01/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 19/01/2024 al 01/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 02/02/2024 al 07/06/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,20 per continuità come da art. 13 comma 11 O.M. 112/2022
- Dal 06/02/2024 al 09/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10



- Dal 10/02/2024 al 15/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10

- Dal 13/02/2024 al 14/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 7,90

- Dal 27/02/2024 al 29/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10

- Dal 06/03/2024 al 06/03/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10

- Dal 03/04/2024 al 08/04/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10

*Per quanto riguarda le supplenze di più giorni abbiamo proceduto a convocazione su SIDI.*

*La convocazione che vede coinvolto il Suo assistito assegnata tramite SIDI è:*

*prot. 2904 del 23/05/2024 convocazione da posizione 441 a 540 assegnata al candidato con punteggio 7,90"*

**5)** L'istituto resistente in maniera arbitraria ha utilizzato come criterio di convocazione per le supplenze brevi unicamente il requisito della residenza dei candidati omettendo quindi di convocare il ricorrente.

**6)** In realtà il Sig. Luci ha avanzato domanda di inserimento presso la provincia di Monza Brianza proprio perché ivi trovassi per lunghi periodi, a prescindere dalla formale residenza, e quindi non avrebbe avuto alcuna difficoltà a prendere servizio.

**7)** Il danno subito dal mancato conferimento di incarichi attribuiti a lavoratori aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente, è duplice:

a) sotto l'aspetto retributivo e contributivo il ricorrente ha perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali spettanti;

b) sotto l'aspetto del punteggio, ha determinato l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale all'immissione in ruolo.

Al danno patrimoniale e giuridico va detratto *l'aliunde perceptum* derivante dalle retribuzioni percepite e dal punteggio accumulato per il periodo di servizio effettivamente espletato.

Inoltre, la mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con l'istituto scolastico innanzi citato ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica del ricorrente consistita nella mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio cui avrebbe avuto diritto di prestare.

Dalla illegittimità della condotta deriva anche l'impossibilità di stipulare un



contratto a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso in fatto agisce in giudizio LUCI Giuseppe per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

1. L'illegittimità della condotta e il risarcimento del danno derivante dalla mancata convocazione per supplenze. Sul risarcimento dei danni ai fini economici e sul risarcimento danni ai fini giuridici.

L'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione è palese in ragione del conferimento di incarichi di servizio a collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente presso l'istituto "Sassi" di Renate ove il Sig. Luci era inserito in graduatoria di terza fascia del personale Ata.

E' stato, *ictu oculi*, violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto.

Basterebbe certamente richiamare gli articoli 3 e 97 della Costituzione che impongono all'Amministrazione resistente di convocare il personale sulla scorta del punteggio più alto in graduatoria.

Ed invero, il Decreto Ministeriale 640/2017 prevede che *"gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda , il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M.717/2014... ."*

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Miur prot. 38905 del 28.08.2019 *"L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad*



*esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell'art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento...omissis... A conclusione delle nomine disposte da graduatorie ad esaurimento, le supplenze vengono conferite dalle graduatorie di istituto. Come è noto, le graduatorie di II e III fascia non sono soggette ad aggiornamento per l'a.s. 2019/20. Pertanto si raccomanda di conferire supplenze che, ai sensi dell'art.41 del CCNL, abbiano durata corrispondente alla natura giuridica del posto. Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. All'atto dell'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche vicine, il dirigente scolastico, in una ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 8."*

Indubbia l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha stipulato contratti di supplenza con collaboratori scolastici presenti nelle medesime graduatorie ove è presente il ricorrente aventi, però, punteggio inferiore.

Come emerso dalla nota di riscontro all'accesso agli atti effettuato dal Sig. Luci, l'istituto resistente ha deciso di convocare per le supplenze brevi i candidati che in graduatoria avessero un requisito di vicinanza della residenza.

Ma l'utilizzo di siffatto metodo di convocazione, non è supportato da alcun presupposto legittimo.

Si deve pure considerare che le suddette supplenze brevi hanno riguardato quasi esclusivamente incarichi di durata comunque eccedente le mere 24 ore (cfr. esito accesso agli atti) con inevitabile aspirazione del candidato ad aderire.

Quindi si deve sottolineare che la connotazione di "supplenza breve", utilizzata dall'istituto per procedere alla convocazione in base al criterio di residenza, appare del tutto infondata. Difatti si può notare come nella nota di riscontro all'accesso agli atti (all. 3) vengono indicati degli incarichi definiti "supplenze



brevi” che in realtà così non appaiono in quanto si sono protratte anche per diversi giorni.

Inoltre, in uno degli incarichi affidati dall’istituto a soggetti diversi dal Sig. Luci, la supplenza è stata prorogata per continuità al soggetto che aveva assunto l’incarico, con durata complessiva di circa 6 mesi. Tuttavia la prosecuzione di tale incarico per continuità ha avuto un presupposto ingiusto per il Sig. Luci che aveva diritto ad essere preventivamente avvisato della supplenza “definita” breve poi protrattasi per circa 6 mesi.

Sussiste, senza dubbio alcuno, quindi il risarcimento del danno sia sotto l’aspetto economico (risarcimento danni patrimoniale per la mancata stipula di contratti) sia sotto l’aspetto giuridico (perdita di punteggio).

Di conseguenza doverosa risulta essere la condanna del Ministero al fine di corrispondere la retribuzione comprensiva dei relativi elementi diretti ed indiretti; il Miur deve in aggiunta essere condannato per il mancato conferimento del punteggio che sarebbe spettato al ricorrente qualora fosse stato beneficiario dell’assegnazione a supplenze o avesse stipulato con il resistente contratti di lavoro a termine.

Ecco di seguito indicato il danno subito dal ricorrente per l’a.s. 2023/2024:

I.I) Sulla corretta attribuzione del punteggio.

Esaurita la problematica inerente il risarcimento del danno sotto il profilo economico, è necessario rilevare la sussistenza del diritto del ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l’aspetto giuridico e segnatamente derivante dall’attribuzione del punteggio per il servizio nella qualità di collaboratore scolastico che lo stesso avrebbe avuto diritto a maturare in occasione del rapporto di lavoro alle dipendenze con il Ministero dell’Istruzione, illegittimamente negato a causa della condotta dell’Amministrazione.

Nella parte fattuale del ricorso è stato evidenziato l’errore del Ministero resistente, fornito di prova documentale.

Il diritto del ricorrente al ristoro subito sotto l’aspetto giuridico è palesato dal diritto all’attribuzione di **3 punti**. Per come è noto il punteggio va calcolato per mese; la frazione superiore a 15 giorni si calcola soltanto per l’avanzo e quindi



considerati i giorni per gli incarichi non assegnati al Sig. Luci pari a 167 giorni. Risulta evidente quindi l'erroneità della condotta dell'Amministrazione che si riverbera sul danno subito da Giuseppe Luci.

#### In via subordinata

Nella denegata ipotesi di mancata emissione dell'ordine di attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente il profilo di danno in esame, andrà risarcito per equivalente con quantificazione da effettuarsi in via equitativa.

## II

### La misura del risarcimento del danno

L'Amministrazione resistente ha certamente violato le regole dello scorrimento in graduatoria conferendo incarichi di supplenza a Collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie del sig. Luci Giuseppe aventi, però, punteggio inferiore.

Il ricorrente, per l'a.s. 2023/24 non è stato convocato per supplenze e contratti di lavoro a termine presso l'istituto "A. Sassi" di Renate, indicato nelle preferenze della domanda ed ha perso, irreparabilmente, la possibilità di accumulare punteggio per il servizio prestato, ed il diritto alla corresponsione degli emolumenti retributivi e stipendiali.

Come innanzi indicato, a causa della illegittima assegnazione di supplenze a personale ATA con punteggio inferiore rispetto al ricorrente egli ha subito un danno di duplice natura: sia sotto l'aspetto economico, sia sotto il profilo giuridico.

In dettaglio, la scuola resistente, ha convocato per la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato soggetti in posizione inferiore rispetto al ricorrente ossia:

- Dal 30/11/2023 al 04/12/2023 (**5 giorni**) assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 01/12/2023 al 04/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)
- Dal 05/12/2023 al 06/12/2023 (**2 giorni**) assegnata al candidato con punteggio 8,20



- Dal 13/12/2023 al 18/12/2023 (**6 giorni**) assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 13/12/2023 al 15/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)
- Dal 18/12/2023 al 20/12/2023 (**2 giorni, per la concomitanza con altro incarico**) assegnata al candidato con punteggio 8,10
- Dal 19/12/2023 al 21/12/2023 (**1 giorno, calcolato per la concomitanza con altro incarico**) assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 21/12/2023 al 21/12/2023 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)
- Dal 09/01/2024 al 12/01/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)
- Dal 09/01/2024 al 18/01/2024 (**10 giorni**) assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 19/01/2024 al 01/02/2024 (**14 giorni**) assegnata al candidato con punteggio 8,20
- Dal 02/02/2024 al 07/06/2024 (**127 giorni**) assegnata al candidato con punteggio 8,20 per continuità come da art. 13 comma 11 O.M. 112/2022
- Dal 06/02/2024 al 09/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)
- Dal 10/02/2024 al 15/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)
- Dal 13/02/2024 al 14/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 7,90 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)
- Dal 27/02/2024 al 29/02/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il





presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)

- Dal 06/03/2024 al 06/03/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)

- Dal 03/04/2024 al 08/04/2024 assegnata al candidato con punteggio 8,10 (il presente incarico non viene inserito nel calcolo per concomitanza con il precedente)

Per ammissione della scuola presso cui è stato eseguito l'accesso agli atti, i suddetti incarichi sono stati tutti rivolti a candidati con punteggio inferiore al ricorrente utilizzando l'illegittimo metodo della residenza anagrafica.

Secondo quanto stabilito dalla tabella allegata al CCNL 2019/2021 (**all.4**) del comparto scuola, la paga lorda annua di un CS è pari ad euro 16.119,72 e dunque per l'a.s. 2023/2024 sotto il profilo economico, tenuto conto che allo stato non si conosce l'entità retributiva dei contratti non stipulati con il ricorrente, in via equitativa allo stesso si ritiene che debba essere riconosciuto un danno pari ad euro 5.000,00 oltre interessi stante la mancata stipula del contratto.

Per il profilo giuridico inteso come punteggio la stessa ha diritto all'attribuzione di punti 3,00.

Si avanza sin da ora istanza di acquisizione e/o ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i contratti a tempo determinato stipulati dall'Istituto scolastico ove il ricorrente era inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto in favore di collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### **RICORRE**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Monza affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti della ricorrente le seguenti

### **CONCLUSIONI**



1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del Ministero resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie del personale Ata per il periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente per l'a.s. 2023/2024;

2) accertare e dichiarare il diritto di Luci Giuseppe a stipulare contratti a tempo determinato in luogo dei collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata per il periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente per l'a.s. 2023/2024 che hanno effettivamente stipulato contratti con l'Amministrazione resistente per come riscontrato nell'accesso agli atti del 18.06.2024;

**- A ristoro delle retribuzioni non percepite**

a) condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nella misura di Euro 5.000,00 -per l'a.s. 2023/2024 oltre interessi come per legge o in quella maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia;

**- Per il mancato conseguimento del punteggio**

Condannare al Ministero ad attribuire al ricorrente il punteggio di ulteriori punti 3,00 punti per l'a.s. 2023/2024 in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

Con riserva di meglio precisare la domanda all'esito delle avverse produzioni o all'esito dell'esibizione dei documenti richiesti.

In via istruttoria.

Si chiede inoltre, ex art. 210 c.p.c. ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.), ordinarsi alle amministrazioni resistenti la produzione in giudizio della documentazione richiesta.

Si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e dei singoli Istituti scolastici di:



- tutti i contratti stipulati dall'Istituto Scolastico "A. Sassi" di Renate, ove il ricorrente risultava inserito nella terza fascia delle G.I. al fine di valutare la correttezza delle ulteriori procedure di assunzione rispetto alla posizione del ricorrente anche rispetto al punteggio vantato dal ricorrente ed i nominativi e gli indirizzi di residenza dei destinatari delle proposte contrattuali;

Con riserva di agire per il risarcimento dei danni successivi al periodo indicato nel ricorso.

Con riserva di ulteriormente precisare la domanda anche sulla scorta delle ulteriori assegnazioni che contrastano con il diritto del ricorrente anche alla luce della avversa memoria difensiva e produzione documentale.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipo fatto.

Si offrono in comunicazione i seguenti mezzi di prova documentale:

a – procura alle liti;

- 1) domanda personale ATA 2021/2024;
- 2) istanza accesso agli atti;
- 3) riscontro accesso agli atti;
- 4) CCNL 2019/2021 del personale del comparto Istruzione e ricerca.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato che il valore della presente controversia è pari a € 5.000,00.

*Salvis iuribus*

Gioia Tauro – Monza, 17.07.2024

Avv. Domenico Antonio Barone

